

Pericolosi i depuratori d'acqua che utilizzano filtri a carbone?

Caro Salvagente,

l'anno scorso acquistai un depuratore d'acqua per uso domestico della ditta Braun, funzionante con una cartuccia da sostituire periodicamente.

Pochi mesi dopo mio suocero, assistendo a un dibattito televisivo, ascoltò le dichiarazioni di un esperto che allertava i possessori di filtri a carboni vegetali (come riengo sia anche il mio anche se né sulla confezione, né sulla scatola delle cartucce, è precisato) contro le possibilità di contrarre tumori all'apparato digerente.

Ovviamente ho smesso di utilizzarlo mi ha sorpreso, però, l'aver notato che la vendita nei negozi e nei supermercati continua regolarmente.

Vorrei avere ora dal Salvagente qualche ulteriore notizia.

Giovanni Longo
Genova

I filtri a carbone sono utilizzati per bloccare i residui presenti, in concentrazione variabile a seconda della qualità, nelle acque.

I problemi che possono presentare questo tipo di depuratori sono, in primo luogo, legati alla loro utilizzazione per periodi troppo lunghi. Le sostanze, se il filtro viene utilizzato troppo a lungo, con il tempo possono cambiare di stato, passando per esempio da solide a liquide, ed essere rilasciate, annullando la funzione di depurazione.

Il problema dei possibili effetti cancerogeni è, invece, legato al cloro presente nell'acqua. Questo elemento, insieme alle sostanze organiche dei depuratori a carbone, può innescare reazioni chimiche con la produzione di composti cosiddetti cloro-organici, sospettati fortemente di essere cancerogeni.

Il consiglio che possiamo dare è quello di sfruttare tali filtri per poche settimane e poi di cambiarli. Il periodo di utilizzazione deve essere ridotto in relazione alla concentrazione di residui nell'acqua. Tanto maggiore sarà il contenuto dei residui tanto più i filtri saranno soggetti a usura. Con una utilizzazione corretta si può scongiurare gli effetti dannosi di questi filtri anche se rimangono dei dubbi sulla loro effettiva convenienza.

Il telefono azzurro è anche a Napoli

Caro Salvagente,

in riferimento al fascicolo dedicato al volontariato, vi segnaliamo che c'è un Telefono azzurro anche a Napoli, in funzione dal 1987. La sede legale è in via Don Bosco 8 (telefono 440048) presso l'istituto dei salesiani Don Bosco.

I fini sono quelli di aiutare i minori in difficoltà che subiscono violenze, maltrattamenti, trascuratezza e che comunque sono emarginati e a rischio, far emergere situazioni nascoste di violenza, informare i servizi territoriali competenti sui problemi segnalati, intervenire direttamente tramite gli operatori sociali e, se opportuno, con l'ausilio di consulenti specializzati.

Gli operatori sono al telefono ogni giorno dalle ore 9 alle ore 21, le telefonate ricevute si aggirano sulle 50 al mese.

Telefono azzurro
Centro aiuto al minore
Napoli

Cambia residenza non arriva più la pensione

Caro Salvagente,

vorrei segnalarti una vicenda accaduta a mio padre che, a mio giudizio, viola tutti i suoi diritti di cittadino.

Mio padre, titolare di pensione statale n° 30541081, decide, per motivi familiari, di spostare la residenza da Osimo, cittadina in provincia di Ancona, a Milano.

Espletate le pratiche necessarie ottenne dal Comune di Milano la residenza nella primavera dello scorso anno. Nel luglio successivo la tesoreria di Ancona gli comunica che, a seguito del suo trasferimento, avrebbe sospeso il pagamento della pensione a partire dal successivo mese di novembre. Da quel momento l'ufficio competente per territorio (la tesoreria provinciale di Milano) avrebbe provveduto a saldargli i successivi importi del debito vitalizio. In altre parole, la competenza dei pagamenti dell'assegno pensionistico sarebbe passata, senza soluzione di continuità, dalla direzione provinciale del tesoro di Ancona a quella di Milano.


Mio padre, convinto che ogni mese avrebbe comunque continuato a percepire la propria pensione, in agosto si presenta alla tesoreria di Milano, dove però apprende che da Ancona non è arrivata nessuna pratica. Da Ancona, infatti, partirà solo il 4 settembre 1989.

Il pensionato si recherà più volte agli sportelli della tesoreria di Milano per avere notizie senza mai riuscire a ottenere altro che un invito: «Ripassi!». A forza di ripassare mio padre rimase senza assegno dal novembre 1989 al febbraio 1990. Per ben quattro mesi la lentezza esasperante degli uffici pubblici ha privato indebitamente un cittadino dell'unico mezzo di sostentamento che aveva.

A febbraio mio padre riceve due assegni, uno - riferiscono agli sportelli competenti - per gli arretrati del 1989 e uno per i mesi di gennaio e febbraio 1990. A conti fatti, però, il protagonista di questa storia non trova traccia della tredicesima.

Al danno si aggiunge anche la beffa. Da febbraio ad oggi la direzione provinciale del tesoro non è stata in grado di confermare o smentire ufficialmente i conteggi fatti dal pensionato.

Giampiero Maal
Milano



IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

«Quell'attore va punito, la sua pubblicità fa comprare prodotti che causano danni»

Caro Salvagente,

si vedono spesso in tv attori, cantanti, presentatori e altri personaggi pubblici reclamizzare, con garbo e convinzione prodotti alimentari, macchine sofisticate, elettrodomestici, prodotti farmaceutici ecc.

Succede a volte che taluni di questi attori risultino sofisticati, o qualche prodotto non conforme alle norme di legge. La nostra giustizia, in questi casi, punisce solamente il fabbricante.

Non dovrebbe essere punito oltre a chi mette in commercio un determinato prodotto sofisticato o pericoloso anche chi lo reclama, specie se è un personaggio pubblico?

Proprio sulla cieca fiducia dell'acquirente nei confronti di questi personaggi, infatti, si basano queste campagne pubblicitarie.

Giuseppe Pontillo
Scilla (Reggio Calabria)

Gli spot pubblicitari che vedono come protagonisti personaggi già noti al pubblico (attori, cantanti, artisti, ecc.) confidano, come giustamente

nella familiarità e nella simpatia di cui questi godono per conquistare la fiducia dei consumatori e spingerli all'acquisto del bene reclamizzato.

La lettera pone il problema della responsabilità giuridica oltre che morale del personaggio che si è prestato all'operazione. Non ci sono, fino a ora, in giurisprudenza precedenti in questi termini, ma non è da escludere che una futura azione giudiziaria possa avere successo.

Da una parte si potrebbe fare leva sulla normativa che tende ad assicurare un minimo di disciplina a quei «contatti sociali» che, pur non comportando la nascita di un vero e proprio rapporto contrattuale, debbono essere improntati a buona fede e correttezza a questi canoni, infatti, la riforma dell'articolo 1337 del codice civile che disciplina la fase che precede la conclusione del contratto.

In secondo luogo si potrebbe fare ricorso alla clausola generale della responsabilità civile prevista dall'articolo 2043 del codice civile secondo il quale «qualunque fatto doloso o col-

posso, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». In questa ipotesi, il consumatore danneggiato dovrà provare il danno o la colpa (che può consistere anche in negligenza o imperizia) del personaggio che ha prestato la propria immagine al prodotto.

Risulterebbe forse più facile provare la responsabilità di un personaggio che non si è limitato a prestare la propria immagine per suscitare una generica simpatia per il prodotto reclamizzato, ma ha procurato uno specifico convincimento fondato sull'attendibilità delle sue valutazioni. Si pensi al medico famoso, o alle varie associazioni di medici che reclamizzano un prodotto farmaceutico pericoloso per la salute o al pilota automobilistico che pubblicizza un veicolo del tutto inadatto.

Appaiono, comunque, evidenti i limiti della disciplina attuale.

Una buona legge sugli spot pubblicitari a nostro avviso dovrebbe preoccuparsi anche della responsabilità dei protagonisti.

È allucinante che l'Inps, alle soglie del duemila per un semplice spostamento di indirizzo sospenda una pensione per quattro mesi e si dimentichi anche di corrispondere la tredicesima. Non è ammissibile che un anziano debba elemosinare il proprio stipendio per mesi, dopo che lo ha pagato per anni con salattissimi versamenti.

Questi ritardi non sono generalizzati, dicono all'Inps. Ma l'istituto dovrebbe eliminarli del tutto non solo per la propria immagine, ma per il rispetto che si deve alla giustizia e ai lavoratori anziani, i quali, spesso, vedono nella pensione non solo il sostegno per il sostentamento loro e della famiglia, ma il riconoscimento del lavoro passato, quindi del tratto più importante della loro vita. Eppure è amaro constatarlo, non si fanno neppure con regolarità le piccole cose, come testimonia la lettera provocando malcontento, ansie, cattivi pensieri in chi ne è colpito. Occorre più rispetto per gli anziani. Si rimane inorriditi, per esempio, davanti alla notizia del pensionato travolto dalla folla di anziani davanti allo sportello di un ufficio di Napoli. È necessario, anche in questo settore, cambiare registro, e coloro che sono i responsabili, all'Inps, alle Poste, siano essi funzionari o impiegati, paghino per i loro errori, per le loro negligenze.

Lacune e imprecisioni nella cartella esattoriale per la tassa-rifiuti

Caro Salvagente,

nella cartella delle tasse sulla nettezza urbana per l'anno in corso c'è scritto che «l'ammontare specificato, iscritto in sei rate comprese tra l'altro eventuali iscrizioni per annualità precedenti», per cui ho ritenuto che l'ultima rata dell'anno precedente, in scadenza al 12 di maggio, non dovesse pagarla. Invece si.

Era giusta la mia interpretazione?
Otello Tosti
Roma

In materia di tributi locali, quale è la tassa smaltimento dei rifiuti, rascossa mediante cartelle esattoriali, il comune può pretendere gli importi dovuti per l'anno in corso e quelli relativi al biennio precedente.

La dizione «eventuali iscrizioni per annualità precedenti» è impropria. Nel caso in cui il comune pretenda, infatti, l'imposizione di più annualità, deve iscriverle nella cartella esattoriale in modo specifico e dettagliato gli importi dovuti per ciascuna annualità. Solo in questo modo il contribuente può verificare se sta pagando il dovuto per quelle annualità.

Nel caso esposto dal lettore va verificato se ci sono importi relativi ad anni precedenti e in caso affermativo il comune deve far notificare una cartella esattoriale corretta. Se il comune non si attiene a ciò potrebbe presentare ricorso all'intendenza di finanza.

Cure termali, le spese sostenute si possono dedurre dal reddito imponibile

Caro Salvagente,

l'anno passato, io e la mia famiglia ci siamo sottoposti alle cure termali. Dallo stabilimento al quale ci siamo rivolti mi sono fatto rilasciare le ricevute fiscali per me, mia moglie e mio figlio. Sia per me che per mia moglie, dipendenti pubblici, ho la richiesta dello specialista, per mio figlio, minorenni, non la ho. Posso dedurre dal mio reddito le spese sostenute e in quale misura? Per mio figlio è sufficiente la fattura anche se non c'è la richiesta dello specialista?

Una ulteriore domanda. Noi abbiamo un appartamento di nostra proprietà. Dovendo pagare le tasse su questa casa, per quale coefficiente devo moltiplicare la rendita catastale?

Lettera firmata
Bologna

Le spese sostenute per le cure termali, unitamente alla prescrizione del medico, sono interamente deducibili. Attenzione però. Si possono sottrarre solo quelle spese legate alla cura, non quelle che riguardano il viaggio o la permanenza. Anche per il bambino, però, era necessaria la deduzione della prescrizione dello specialista in quanto non esiste differenza tra persone maggiorenni e minorenni.

Per ciò che riguarda le tasse sull'appartamento il contribuente avrà la rendita catastale base, fornita dall'ufficio tecnico erariale, e in base alla categoria del cespite dovrà moltiplicare per i coefficienti corrispondenti, riportati nella istruzione del modello per la dichiarazione dei redditi.

Domani in edicola

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Progetto e consulenza di Tito Cortese

LA NASCITA

a cura di Mirca Coruzzi e Daniela Minerva

NATURALE E NO

L'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE OMOLOGA ETEROLOGA I DIRITTI DEL PADRE LA DONNA SOLA MADRI «SURROGATE» AGENZIE PER L'«AFFITTO»


LA PREDETERMINAZIONE DEL SESSO

LA MANIPOLAZIONE GENETICA

LA SALUTE DEL FETO ECOGRAFIA AMNICENTESI VILLI CORIALI FETOSCOPIA LE SETTIMANE A RISCHIO I FARMACI I VACCINI L'ALCOL I NEONATI SOTTOPESSO LE DROGHE IL FUMO

IL PARTO IN OSPEDALE L'AMNIOSCOPIA IL CESAREO IN CASA

IL NEONATO L'ALLATTAMENTO GLI SCREENINGS MUCOVISCIDOSI IPOTIROIDISMO FENILCHETONURIA GALATTOSEMIA



62. FAMIGLIA

Deve presentare il modello 740 il pensionato che possiede una casa

Caro Salvagente

sono un pensionato che oltre al reddito dovuto al vitalizio possiede una casa. Posso evitare di compilare il modello 740 presentando «solamente il 201»?

Il mio rapporto di lavoro si è concluso nel 1989 e in quel momento ho percepito la liquidazione. Nel fare quest'anno la denuncia dei redditi ho consultato un esperto che ha scoperto che avrei dovuto pagare circa 3 milioni di imposte in parte dipendenti appunto dalla liquidazione. Non ritenete che sia ingiusto essere tassati dopo che per gli stessi motivi si sono già pagate le imposte in precedenza durante tutto l'arco lavorativo?

Lettera firmata
Napoli

La modulistica in vigore attualmente per i pensionati non consente di inserire nel modello 201 la casa. Questo può essere fatto solo dai lavoratori dipendenti in attività i quali presentano il modello 101. Il nostro lettore dovrà quindi presentare il modello 740, nel quale dovrà inserire avendo ricevuto nel 1989 trattamento di fine rapporto il modello 102 oltre che il 201 se è in pensione.

Per rispondere alla seconda osservazione bisogna precisare che la tassazione della liquidazione riguarda una somma sulla quale in precedenza non erano mai state pagate le imposte. Si paga quindi solo nella fase finale e, da questo punto di vista, non è configurabile un ingiustizia.

Tassazione unificata per chi è titolare di due pensioni Inps?

Caro Salvagente

sono titolare di due pensioni entrambe erogate dall'Inps. Una di reversibilità e l'altra diretta. Poco tempo fa ho sentito un dirigente dell'istituto di previdenza affermare in una trasmissione radiofonica che le persone nelle mie condizioni da quest'anno non avrebbero dovuto presentare il modello 740. Secondo il funzionario infatti il 201 doveva riportare una tassazione unificata. Questo nel mio caso non è successo. Ho ricevuto i 2 modelli 201 senza che vi fosse nessuna indicazione di questo tipo. All'Inps mi hanno detto che dato che avevo già versato nel 1989 i due anticipi di imposte, per quest'anno avrei dovuto continuare a presentare il 740.

A maggio e settembre dovrò continuare a pagare le prossime due frazioni di acconto per poi essere, se nel prossimo anno l'Inps provvedesse alla tassazione unificata in credito di imposta?

Iole Nerozzi
Roma

La nostra lettrice potrebbe non pagare i due anticipi (il 38% a maggio e il 57% a novembre) sulle tasse prossime. Dovrebbe però, ottenere precise assicurazioni dall'Inps che l'istituto provveda realmente il prossimo anno a unificare le tassazioni sulle due pensioni. Se ciò non succedesse, infatti, e la signora continuasse a ricevere due modelli 201 senza aver pagato gli anticipi andrebbe incontro a due soprattasse ognuna dell'ammontare del 15% dell'anticipo evaso.

Non sono deducibili i costi affrontati per la manutenzione degli immobili

Caro Salvagente

abitando una casa di mia proprietà in un condominio lo scorso anno per lavori urgenti di ricostruzione del tetto costati 55 milioni, abbiamo dovuto pagare una quota di 5 milioni.

Vorrei sapere se avendo pagato l'iva, posso dedurre queste onerose spese dalle imposte che quest'anno pagherò.

Lettera firmata
Bari

Purtroppo la risposta che dobbiamo dare alla lettrice è negativa. Le spese di manutenzione o di riparazione degli immobili non sono deducibili.

A nostro giudizio sarebbe bene intervenire a livello legislativo per consentire una deduzione, almeno parziale, di queste spese.

Il contribuente infatti per mantenere un immobile sostiene delle spese elevate di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Questi interventi consentono il mantenimento del cespite che attraverso il reddito è assoggettato all'imposta. In definitiva un'operazione di questo tipo andrebbe anche a favore del fisco.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185 Roma.

Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo e numero telefonico.

Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano. In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente». A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile.

I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità».

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Mario di Carlo (presidente della Lega Ambiente del Lazio); Lucio Francario (consulente della Federconsumatori); Girolamo Ielo (curatore del fascicolo «imposte e tasse» e «Dizionario degli oneri deducibili»).